

**3 giugno 2025 auditorium Adone Zoli Palazzo di Giustizia Firenze**

**Il caso «Diciotti» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 7 marzo 2025, n. 5992)**

L'ordinanza delle Sezioni Unite n. 5992/2025 offre l'occasione di riflettere su molteplici temi, che riguardano i rapporti fra l'azione penale e l'azione civile, le fonti dell'obbligo di soccorso in mare, la disciplina degli atti amministrativi e di quelli politici, e le questioni relative alla liquidazione del danno non patrimoniale da restrizione della libertà personale.

Restrizione della libertà personale, risarcimento del danno morale: danno evento o danno conseguenza?

**Avv. Cristiano Calussi**

**STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI**

***Associazione  
INSIEME***

# La risarcibilità del danno da violazione della libertà personale art. 13 Cost.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria [Cost. 111] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [Cost. 25].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [Cost. 27].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Danno in re ipsa

- ▶ Postula la tutela risarcitoria del fatto lesivo in quanto tale (danno evento) a prescindere dalle conseguenze dannose in quanto tali (danno conseguenza)
- ▶ Osteggiato dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie, perché contrasta con alcuni principi cardine della responsabilità civile: d'altronde sia l'art. 2043 c.c. che l'art. 1223 c.c. individuano l'oggetto della tutela risarcitoria nel pregiudizio che costituisce conseguenza dell'illecito (danno conseguenza).
- ▶ Il danno conseguenza deve essere allegato e provato (in modo autonomo rispetto all'allegazione del fatto lesivo).

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Danno conseguenza

- ▶ Gli artt. 2043 e 1223 c.c. individuano l'oggetto della tutela risarcitoria nel pregiudizio che consegue all'illecito (al danno conseguenza) – che cagiona ad altri un danno ingiusto – in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta
- ▶ L'evento di danno (danno evento) rappresenta l'antecedente logico e il presupposto della tutela risarcitoria, nonché la causa del danno conseguenza
- ▶ Il danno conseguenza deve essere allegato e provato ex art. 2697 c.c.
- ▶ Anche per presunzioni o massime di esperienza vedi Cass., Sez. III, Sent. n. 25164/2020

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Corte cost. 184/1986

- Non esiste comportamento senza evento: il primo è momento dinamico ed il secondo momento statico del fatto costitutivo dell'illecito. Da quest'ultimo vanno nettamente distinte le conseguenze, in senso proprio, del fatto, dell'intero fatto illecito, causalmente connesse al medesimo da un secondo nesso di causalità. Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo; il danno biologico è, invece, l'evento, interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso. Il danno-biologico (o fisiologico) è danno specifico, è un tipo di danno, identificandosi con un tipo di evento. Il danno morale subiettivo è, invece, un genere di danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di evento; così come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilità, è il danno patrimoniale, che, a sua volta, può derivare da diversi eventi tipici.

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Corte Cost. n. 372/1994

L'ipotesi di risarcibilità "iure hereditario" del danno biologico a causa di morte è valutata dal giudice rimettente alla stregua della costruzione teorica del danno alla salute elaborata dalla sentenza citata, peraltro non rettamente compresa. Là dove qualifica come "presunto" tale danno, identificandolo col fatto (illecito) lesivo della salute, essa intende dire che la prova della lesione è, "in re ipsa", prova dell'esistenza del danno (atteso che da una seria lesione dell'integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'[art. 1223](#) c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato.

Nell'ordinanza di rimessione si obietta che i "danni non patrimoniali" previsti dall'[art. 2059](#) c.c. si restringono al danno morale soggettivo, che deve essere tenuto distinto dal danno alla salute "pena la confusione fra nozioni completamente diverse, quali sono il danno evento e il danno conseguenza". Ma va replicato anzitutto che un simile criterio di differenziazione è legato alla premessa di fondo, già confutata, da cui muove il giudice "a quo". Il danno biologico, al pari di ogni altro danno ingiusto, è risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente a una lesione.

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Cass. SS.UU. Sent. n. 26972/2008

- In ipotesi di fatto costituente reato (ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.)
- Nel caso di riconoscimento espresso da parte del Legislatore di un danno non patrimoniale
- In presenza di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione

## Cass., Sez. III, sent. n. 25164/2020

Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione – sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti ...) La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Cass. SS.UU. Sent. n. 576/2008 sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile

- ▶ Il doppio ciclo causale e, quindi, «il danno rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo).»
- ▶ In tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. A questo secondo momento va sempre riferita la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.).
- ▶ Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è danno – conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria.

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Cass. SS.UU. Sent. n. 26972/2008

- ▶ Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di «danno evento». La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
- ▶ Sulla prova (no danno biologico per il quale è richiesta la valutazione medico legale): attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà anche costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di rango di prova inferiore agli altri (v. tra le tante, sentenza n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**

# Cass. SS.UU. Ord. 5992/2025

- ▶ Ad essere risarcibile non è la lesione dell'interesse giuridicamente protetto (danno-evento o evento di danno) ma il danno conseguenza, vale a dire i pregiudizi derivanti secondo nesso di causalità giuridica (artt. 1223 e 2025 c.c.) dalla lesione stessa, da allegare e provare da parte del danneggiato.
- ▶ Nel caso di danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella doppia dimensione del danno relazionale / proiezione esterna dell'essere, e del danno morale / interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 17/01/2018, n. 901).
- ▶ In particolare, in ipotesi, quale quella di specie, di restrizione della libertà personale, i margini di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ferma restando la non predicabilità di un danno in re ipsa, risultano particolarmente forti, tanto più per una vicenda dai contorni fattuali chiari come quelli di cui si tratta.
- ▶ Dimensione eminentemente soggettiva e interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire (danno morale).
- ▶ In tali casi ad un puntuale onere di allegazione – la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta – non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio (riprende Cass., Sez. III, sent. 25164/2020).

STUDIO LEGALE  
FIDOLINI CALUSSI

*Associazione*  
**INSIEME**